



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse umane,  
finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

### I CAPI DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che agli articoli 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, in particolare l'articolo 1, comma 255 che stabilisce che “Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 978 il quale prevede che “*Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi*”;

VISTO l'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

VISTO il comma 340, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale si stabilisce che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, una tantum per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, una tantum per l'anno 2023, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 341, con cui è stata disposta una deroga al C.C.N.L. dell'Area “Istruzione e ricerca” per il triennio 2016-2018,



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse umane,  
finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

sottoscritto in data 8 luglio 2019, che ha consentito la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici attraverso i Contratti Integrativi Regionali (C.I.R.) sino all'a.s. 2021/2022, in continuità con gli anni scolastici precedenti, e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che ha prorogato il meccanismo dei Contratti Integrativi Regionali anche per l'anno scolastico 2022/2023, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi delle posizioni variabili del C.I.R. relativo all'a.s. 2021/22;

VISTO l'articolo 1, comma 343, della predetta legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, come previsto dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 558, secondo capoverso, il quale prevede che "*Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*

VISTE altresì le modifiche apportate al sopra citato articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall'articolo 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 per effetto delle quali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionale e interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici;

VISTO l'articolo 41 del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che dispone che a valere sul fondo unico nazionale sono finanziate le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;

VISTO l'articolo 42, comma 5, del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 che prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 venga disapplicato l'articolo 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, secondo cui i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, dei Dirigenti scolastici, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale;

VISTO l'art. 6, comma 1, del C.C.N.L. 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 che, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione, individua i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche;



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per le risorse umane,  
finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione*

VISTO l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – adottato con decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, con il quale sono stati indicati i criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 dell'11 maggio 2023, previsto dal citato articolo 1, comma 1, secondo capoverso della legge n. 197 del 2022, con il quale sono state accertate le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, nonché l'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023 relativo alla dotazione organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024;

VISTO il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie di costituzione del FUN 25 maggio 2023, n. 997 per un importo complessivo pari ad euro 376.070.015,69 (€ 273.449.781,64 lordo dipendente);

VISTO il decreto 31 maggio 2023, n. 58 a firma dei Capi dipartimento, con il quale è attribuito alle istituzioni scolastiche il relativo punteggio di complessità;

VISTO il decreto 19 giugno 2023, n. 61 a firma dei Capi dipartimento, rettifica l'analogo provvedimento 31 maggio 2023, n. 58;

VISTA la nota n. 48496 del 28/07/2023 del Dipartimento della funzione Pubblica, recante "Ipotesi di CCNI "Individuazione delle fasce di complessità, criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN);

### DECRETANO

1. Ciascuna istituzione scolastica è associata ad una delle fasce in base al punteggio di complessità, come di seguito indicate:

Fascia A da 62 punti  
Fascia B da 39 a 61 punti  
Fascia C fino a 38 punti

Dipartimento  
per le risorse umane, finanziarie e strumentali  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Jacopo Greco

Dipartimento  
per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
LA CAPO DIPARTIMENTO  
Carmela Palumbo